

## **DELIBERA N. 260/13/CONS**

### **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER I REFERENDUM POPOLARI PER IL DISTACCO DEI COMUNI DI PIEVE DI CADORE E DI TAIBON AGORDINO (PROVINCIA DI BELLUNO) DALLA REGIONE VENETO E LA LORO AGGREGAZIONE, RISPETTIVAMENTE, ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E ALLA REGIONE TRENTINO- ALTO ADIGE/SÜDTIROL, A NORMA DELL'ART. 132, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, INDETTI PER I GIORNI 21 E 22 APRILE 2013**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio dell'11 aprile 2013;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante *“Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante *“Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”*;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante *“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo”*, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2013, recante *“Indizione di due referendum per il distacco dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 2013;

VISTE le note del 4 aprile 2013 con le quali, in ragione dell’impossibilità di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l’Autorità ha trasmesso lo schema di provvedimento, recante le *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per il distacco dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a norma dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013”*, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai referendum indetti ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, aventi ad oggetto il distacco dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, fissati per i giorni 21 e 22 aprile 2013, nei territori interessati dalle consultazioni referendarie, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005”*.
2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione
5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 22 aprile 2013.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *Ad interim*  
Antonio Perrucci